

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

ATTI ASSEMBLEARI

XI LEGISLATURA

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 19 OTTOBRE 2021, N. 41**

	PRESIEDE IL PRESIDENTE	DINO LATINI
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	GIANLUCA PASQUI
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	ANDREA BIANCANI
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	GIANLUCA PASQUI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	DINO LATINI

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Antonio Russi

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale e, non essendoci opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 40 del 5 ottobre 2021, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4 dell'articolo 53 del Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **PROPOSTA DI LEGGE N. 61** ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi, concernente: **“Tutela e valorizzazione del saltarello tradizionale marchigiano”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Antonini ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.

Intervengono i Consiglieri Biancani, Santarelli, Ciccioli, Cesetti, Carancini, Menghi, Marinangeli, Marinelli, Marcozzi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore di maggioranza Consigliere Antonini ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri, passa all'esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Dichiarazione di voto: Cesetti, Antonini.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 2

Dichiarazione di voto: Cesetti.

Il Presidente, dopo aver richiamato una prima volta il Consigliere Cesetti ad attenersi all'argomento oggetto della dichiarazione di voto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 del Regolamento interno gli toglie la parola.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

ARTICOLO 3

Dichiarazione di voto: Cesetti.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 4

Dichiarazione di voto: Cesetti.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 4 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

ARTICOLO 5

Dichiarazione di voto: Cesetti.

Votazione: l'Assemblea legislativa regionale approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mangialardi, Marinelli, Ciccioli, pone in votazione la proposta di legge n. 61.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:

L'Assemblea legislativa regionale approva.

Intervengono sull'applicazione dell'articolo 57 del Regolamento interno il Presidente ed il Consigliere Carancini ed in merito alla votazione finale della proposta di legge n. 61 il Consigliere Cesetti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 16** ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: **“Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura). Legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3, commi 1, 2 e 3”**.

Discussione generale

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice di maggioranza Consigliera Biondi

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI)

ed alla relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE ANDREA BIANCANI)

Intervengono i Consiglieri: Bilò, Leonardi,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE GIANLUCA PASQUI)

Marcozzi,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)

Ciccioli, Carancini e, conclusa la discussione generale, la relatrice di maggioranza Consigliera Biondi e la relatrice di minoranza Consigliera Ruggeri.

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Ciccioli, Mangialardi, Bilò, pone in votazione la proposta di atto amministrativo n. 16.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:

L'Assemblea legislativa regionale approva.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Interviene la Consigliera Bora in merito alla votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 16.

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **INTERROGAZIONE N. 247** ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: **“Emodinamica e ‘robot chirurgico’ presso l’Ospedale Murri di Fermo”**.

Risponde l’Assessore Saltamartini.

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti.

- **INTERROGAZIONE N. 254** ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: **“‘Caso Mario’ - Approvazione del protocollo per poter procedere, previo parere del comitato etico, alla prescrizione del farmaco per l’accesso alla cosiddetta morte assistita”**.

Risponde l’Assessore Saltamartini.

Replicano gli interroganti Consiglieri Mangialardi e Bora.

- **INTERROGAZIONE N. 217** ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: **“Attuazione mozione n. 37 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, concernente: ‘Avvio dell’iter legislativo regionale riguardante: Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari’ come previsto dall’art. 2 della legge nazionale 405/75”**.

Risponde l’Assessore Saltamartini.

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.

- **INTERROGAZIONE N. 268** ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, concernente: **“Contributo regionale per il sostegno delle fusioni dei Comuni”**.

Risponde l’Assessore Castelli.

Replica l’interrogante Consigliera Vitri.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **MOZIONE N. 134** ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Latini, Marinelli, Baiocchi, Ciccioi, concernente: **“Caso ... - sottrazioni internazionali di minori”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Rossi.

Intervengono l'Assessore Saltamartini, i Consiglieri Baiocchi, Ciccioi, Santarelli e Rossi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 134. L'Assemblea legislativa regionale approva, all'unanimità, la mozione n. 134, allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,10

IL PRESIDENTE

Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Luca Serfilippi

Micaela Vitri

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Allegato A

COMUNICAZIONI

Sono state presentate le seguenti proposte di legge regionale:

- n. 76/21, in data 6 ottobre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, assegnata alla II Commissione assembleare, in sede referente e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, Sulla stessa sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La proposta è stata altresì trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;
- n. 77/21, in data 8 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, Cesetti, Vitri, Biancani concernente: “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe Sanitaria Regionale”, assegnata alla IV Commissione assembleare in sede referente e alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno. Sulla proposta sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. Infine la suddetta proposta è stata trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento;
- n. 78/21, in data 14 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”, assegnata alla IV Commissione assembleare in sede referente. Sulla stessa sono stati richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La suddetta proposta è stata, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;
- n. 79/21, in data 18 ottobre, ad iniziativa dei consiglieri Latini, Ciccioi, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi concernente: “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ‘Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici’”, assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente. Sulla stessa sono stati

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

richiesti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. La suddetta proposta è stata, altresì, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno.

E' stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo:

- n. 21/21, in data 14 ottobre, ad iniziativa della Giunta regionale, "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", assegnata alla III Commissione assembleare in sede referente, e alle Commissioni assembleari I, II e IV per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del Regolamento interno. La proposta è stata trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione dei pareri previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15. Infine, è stata trasmessa, inoltre, al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 82 del Regolamento interno.

Ha chiesto congedo l'Assessore Aguzzi.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Allegato B

MOZIONE N. 134 “Caso..... – sottrazioni internazionali di minori”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che

- all’inizio del 2016 il signor XY, cittadino marchigiano, dietro richiesta della moglie, di cittadinanza greca e da circa due anni residente e con lui convivente a Sassoferrato (Ancona), concedeva assenso, poco prima del parto, poi avvenuto il 3 febbraio 2016, a ch  la stessa partorisce in Grecia, vicino alla famiglia di origine, con l’impegno a rientrare in Italia dopo qualche settimana, rientro mai pi  avvenuto;
- dopo molti vani tentativi bonari per indurre la moglie a rientrare in Italia, il signor XY si vedeva costretto ad adire le vie giudiziarie per cercare di ottenere il rimpatrio della figlia, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, mediante attivazione di vari procedimenti presso i tribunali di Ancona ed Atene;
- il giudice competente sospendeva la decisione per demandare alla Corte di Giustizia Europea l’interpretazione del concetto di “residenza abituale” della neonata, nata in Grecia, per decisione della madre, e mai pi  uscita dal Paese, sempre per volont  unilaterale della madre;
- il tribunale di Ancona si dichiarava competente per la separazione tra coniugi, ma non competente per difetto di giurisdizione a decidere sull’affidamento e il mantenimento della minore; il tribunale di Atene decideva infine di negare il rimpatrio della bambina e affidare la minore alla sola madre, con obbligo per il padre al suo mantenimento nella misura di euro 550 al mese, cifra stabilita in assenza di contraddittorio e senza tenere conto della effettiva situazione economica del signor XY;
- nel maggio 2019   iniziato un processo penale per sottrazione di minore presso il tribunale di Ancona a carico della moglie del signor. XY;
- il signor XY si   visto negare per oltre un anno il rilascio del passaporto italiano perch  privo del consenso scritto, prescritto per legge, della moglie straniera - condannato, quindi, ad una sorta di obbligo di dimora anche in mancanza di condanna giuridica - passaporto che solo recentemente ha ottenuto, con grave ed ingiustificato ritardo, dopo aver sopportato consistenti ed indebiti costi legali;
- il Tribunale di Ancona ha recentemente sentenziato l’addebito della separazione in capo all’ex consorte del signor XY, determinando il paradosso di una condotta considerata contemporaneamente “illecita” in ambito matrimoniale, ma “lecita” in relazione alla sottrazione della minore al padre;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

Considerato che

- il caso del signor XY è emblematico della situazione in cui versano centinaia di genitori italiani, vittime di sottrazione di minore in un contesto che offre strumenti giuridici insufficienti o inadatti alla risoluzione dei casi, anche e soprattutto nell'interesse degli stessi minori coinvolti;
- qualsiasi cittadino/a straniero/a può infatti venire in Italia, unirsi ad un/a cittadino/a italiano/a, concepire un figlio, che potrà partorire all'estero, ed arbitrariamente e unilateralmente decidere di crescerlo all'estero da solo/a. Questo figlio di un cittadino italiano non parlerà italiano né avrà alcun contatto con la famiglia italiana, ma da quest'ultima dovrà essere mantenuto, in quanto godrà della garanzia di ricevere un assegno di mantenimento per almeno i 18 anni seguenti;
- tali circostanze comportano da una parte che genitori che ancora lavorano debbano trasferire ingenti somme all'estero, oppure che cadano nella disperazione restando spesso anche senza reddito; dall'altra bambini figli di cittadini italiani, senza poterlo scegliere, crescono senza il genitore italiano, ricevendo da lui solo l'assegno mensile;
- uno dei diritti fondamentali di ogni bambino è quello di crescere nell'ambito della propria famiglia e sviluppare relazioni affettive con entrambi i genitori; tuttavia, in un contesto di crescente mobilità e di tendenziale aumento dei procedimenti di unioni tra genitori di diverse nazionalità e di scioglimento di matrimoni, l'esercizio di tale diritto si rivela talvolta problematico;
- la sottrazione internazionale di minori rischia di diventare una vera piaga sociale, in quanto sono frequenti i casi nei quali un genitore trattiene indebitamente con sé un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, ovvero lo allontana da quest'ultimo per portarlo in un altro Stato, senza concordarlo o addirittura contro la volontà dell'altro genitore. Si tratta di un fenomeno che non accenna a diminuire, nonostante l'intensificarsi della cooperazione giudiziaria a livello internazionale, a causa di strumenti giuridici di tutela tuttora insufficienti o inadatti. Su un totale di 136.884 denunce di scomparsa di minori, al 31 dicembre 2020, 1.712 riguardano denunce per sottrazione da coniuge o altro congiunto, come segnalato dall'Unione Europea;

Premesso altresì che

- la Convenzione dell'Onu considera la persona di minore età come soggetto autonomo di diritti e afferma il principio generale secondo il quale, in tutte le azioni che riguardano bambini e ragazzi, l'interesse superiore del minore deve ricevere una considerazione preminente (articolo 3);

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

- in merito al problema specifico delle sottrazioni internazionali, la Convenzione, nel prevedere una specifica tutela del diritto del bambino a sviluppare relazioni con entrambi i genitori, considerando la famiglia come ambiente naturale per la crescita e il benessere dei suoi membri, ed in particolare del minore, da un lato afferma un obbligo positivo in capo agli Stati, che sono chiamati ad adottare provvedimenti per 'combattere il trasferimento ed il mancato ritorno illecito di persone di minore età all'estero', dall'altro individua nell'intensificazione della cooperazione internazionale, mediante la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, lo strumento per dare compiuta attuazione al predetto obbligo positivo (articolo 11);
- tra gli strumenti in materia di cooperazione giudiziaria, su scala globale, il più importante resta la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che trova ispirazione proprio nell'esigenza di garantire protezione ai bambini e nel principio generale secondo il quale i bambini non devono essere in alcun modo considerati come proprietà dei genitori, ma come soggetti autonomi titolari di specifici diritti e bisogni; la Convenzione de L'Aja del 1980, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64;
- la Convenzione pone l'obiettivo di ripristinare quanto prima lo status-quo ante la sottrazione, mediante il rimpatrio immediato del minore nel suo luogo di residenza abituale, in modo che egli possa ristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e sociali traumaticamente interrotti dalla sottrazione;
- la norma di riferimento a livello di Unione Europea è il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto regolamento Bruxelles II-bis);
- la sola presenza fisica del minore in uno Stato non è sufficiente a stabilirne la residenza abituale, mentre hanno rilievo la cittadinanza del minore e l'intenzione di entrambi i genitori di stabilirsi con il minore in uno Stato, manifestata attraverso circostanze esterne come l'acquisto di un alloggio (Corte di Giustizia dell'UE, del 2 aprile 2009, n. 523): nel caso di specie la minore è stata iscritta all'Anagrafe del Comune di Sassoferrato (AN) sin dalla nascita per comune volontà dei genitori, città dove gli stessi genitori hanno vissuto, lavorato e risieduto insieme per diversi anni e che quindi andrebbe considerata come "residenza abituale" della famiglia;
- la pronuncia più recente colloca la residenza abituale nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico e che pertanto il concetto di residenza abituale, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato;
- la pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia Europea, che sul caso di XY ha sancito che se un bambino nasce in un Paese si può ritenere che la sua "residenza abituale", ossia il centro dei suoi interessi affettivi ed economici, sia nel Paese in cui è venuto al mondo e non dove i suoi genitori, vivendo e lavorando, avevano stabilito la

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

residenza del nucleo familiare, rappresenta un pericoloso precedente, di fatto idoneo a legittimare i trattenimenti all'estero di neonati in casistiche con dinamiche simili;

- ciascuno Stato determina con proprie norme interne gli specifici strumenti con i quali la propria autorità centrale, che in Italia è il Ministero della Giustizia, Ufficio per la Giustizia Minorile, in base alla Convenzione succitata, dovrebbe attivarsi per evitare l'innescò di complessi procedimenti giudiziari, di durata generalmente lunghissima e molto onerosi sul piano umano, affettivo ed economico oltre che idonei a pregiudicare irreparabilmente i rapporti padre-minore;

Considerato infine che

- come afferma l'Associazione Penelope Marche, sezione territoriale della Onlus nazionale Penelope, associazione che affianca ed assiste i familiari colpiti dal dramma di una scomparsa, spesso la sottrazione e il trattenimento all'estero si traducono in perdita di contatti con il genitore vittima della sottrazione, determinando l'innescò di battaglie umane e giudiziarie che spesso causano la definitiva perdita dei contatti con il minore;
- le coppie miste sono in grande aumento ed il legittimo desiderio di partorire in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui vivono stabilmente i genitori, non può comportare il pericolo per il minore di diventare sin dalla nascita orfano/a di genitore vivente, ad opera di un genitore ed a danno dell'altro;

Tenuto conto che

- il problema della sottrazione internazionale dei figli minori è un problema grave e di difficile soluzione, portato più volte all'attenzione delle istituzioni, ma tuttora senza risposte adeguate;
- gli istituti degli ordinamenti nazionali ed internazionali vanno migliorati, per supportare quei genitori che si trovano a vivere il dramma della sottrazione del figlio da parte del proprio coniuge e che restano travolti da procedure e domande internazionali, che possono talvolta persino risentire degli stessi rapporti internazionali esistenti tra gli Stati;
- lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia con nota del dicembre 2020 ha evidenziato, fra l'altro, come le legislazioni esistenti non consentano un intervento efficace;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2021 N. 41

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad intervenire presso il Governo nazionale affinché:

- 1) si attivi presso le sedi competenti al fine di promuovere una soluzione positiva della vicenda in tempi quanto possibile rapidi, nell'interesse di tutte le parti coinvolte, ed in particolare del sig. XY e di sua figlia;
- 2) si attivino le Rappresentanze diplomatico-consolari e politiche all'estero ad opera dei Rappresentanti istituzionali a tutela delle parti lese (minore e genitore) per ottenere il rientro della bambina in Italia attraverso l'esercizio del diritto di frequentazione".